

RICHIESTE CHIARIMENTI

Oggetto: Vendita, con obbligo di demolizione in conformità al regolamento EU 1257/2013, ai sensi del R.D. n. 827 del 1924 tramite Asta Pubblica, in modalità Application Server Provider (ASP), con il metodo delle offerte al rialzo, dei galleggianti GT42 (ex nave Euro), GT 43 (ex nave Espero) e GO 54 (ex bacino galleggiante GO 54) ormeggiati presso l'arsenale militare di Taranto – Valore € 965.000,00 (I.V.A. esente).

CHIARIMENTO N. 1

Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

1. Con riferimento alla documentazione in lingua straniera, si chiede se sia sufficiente la traduzione giurata effettuata all'estero, munita di apostille, oppure se sia necessario che la stessa sia asseverata in Italia.
2. I certificati ISO, essendo documenti internazionali normalmente redatti in lingua inglese, possono essere presentati in originale senza traduzione?
3. Il certificato SOC (State of Compliance), utilizzato anche per dimostrare l'inclusione dell'impianto nella lista della Hong Kong Convention (IMO), può essere presentato in lingua inglese senza traduzione giurata?
4. La documentazione da predisporre per la partecipazione alla procedura può essere sottoscritta e firmata da un procuratore munito di procura notarile?
5. In tal caso, la procura notarile redatta in lingua straniera, tradotta in italiano e munita di apostille è considerata valida?
6. Si chiede di chiarire le conseguenze nel caso in cui l'audit, previsto al punto 3.b del Capitolato, abbia esito negativo o non venga completato nei tempi previsti.
7. Con riferimento alla documentazione dell'impianto di riciclaggio, si chiede di precisare quali documenti siano richiesti per dimostrare l'idoneità dell'impianto (es. iscrizione EU list, IMO list, SOC) e in quale forma e lingua debbano essere presentati
8. Si chiede la trasmissione dei seguenti documenti richiamati nel Capitolato Tecnico ma non presenti tra i documenti pubblicati sul portale:
 - Annesso 1 richiamato al punto 2;
 - Allegato X richiamato al punto 3, lett.b.
 - Annesso 4, richiamato al punto 4.a.6

RISPOSTA:

1. Sì, è sufficiente la traduzione giurata effettuata all'estero.
2. Sì, possono essere presentati in lingua inglese.
3. Sì, può essere presentato in lingua inglese anche senza traduzione giurata.
4. Sì, può essere firmata da un procuratore, qualora sia munito di procura notarile.
5. Sì, è considerata valida.
6. In caso di esito negativo dell'audit, conseguenze come da paragrafo 4 punto b del Capitolato tecnico; in caso di non completamento dell'esito dell'audit nei termini, potrà essere richiesta una proroga solo in presenza, e dimostrazione, di cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario.
7. Vedasi paragrafo 3 punto a del Capitolato tecnico. In aggiunta e per l'evidenza che la SRF sia autorizzata, oltre alla iscrizione agli elenchi/albi indicati nel Capitolato tecnico, occorre esibire anche il certificato/permesso rilasciato dalla competente Autorità nazionale per l'autorizzazione alle attività di demolizione navi.
8. L'annesso 1 e 4 sono già stati pubblicati tra la documentazione di gara;

l'annesso X richiamato al punto 3 lett. b, è l'allegato 10 del Regolamento Europeo 2024/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio, descrive i requisiti per i revisori e i criteri per gli impianti che ricevono rifiuti esportati dall'Unione a norma dell'art. 46.

CHIARIMENTO N. 2

Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

1. Si chiede di confermare se, in luogo della costituzione di apposita garanzia provvisoria mediante bonifico presso il conto corrente di AID, possa essere applicata la riduzione del 30% in quanto in possesso di Certificazione ISO 9001, come previsto dall'art.106 co.8 del D. Lgs. 36/2023;
2. Si chiede di confermare se quanto richiesto al punto 13. CONTENUTO BUSTA AMMINISTRATIVA, punto 4 Documentazione a comprova del possesso dei requisiti richiesti al Punto 3 del Capitolato Tecnico, sia sufficiente presentare la seguente documentazione: 1) Iscrizione dell'impianto autorizzato di *Ship Recycling* (SR); 2) Certificazioni ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 30000:2009; ovvero per il punto 3.b non sembra prevista documentazione da presentare in questa fase, ma dall'aggiudicatario;
3. In Annesso 3 - Garanzie richieste, al primo capoverso è richiesta la garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, da versare subito dopo l'aggiudicazione. Si chiede se trattasi di refuso in quanto non coerente con quanto previsto dall'Avviso di Asta al punto 9 - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA, che ne chiede la presentazione a corredo dell'offerta.

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

RISPOSTA:

1. Sì, è possibile presentare la garanzia provvisoria applicando la riduzione del 30% qualora si dimostri il possesso di Certificazione ISO 9001.
2. Sì, è sufficiente presentare la documentazione citata. Tuttavia al para 3.a è previsto che "L'acquirente dovrà avere a disposizione, un impianto autorizzato di Ship Recycling (SR)", pertanto per l'evidenza che la SRF sia autorizzata, oltre alla iscrizione agli elenchi/albi indicati nel Capitolato tecnico, occorre esibire anche il certificato/permesso rilasciato dalla competente Autorità nazionale per l'autorizzazione alle attività di demolizione di navi.
3. La Garanzia provvisoria deve essere presentata al momento della presentazione dell'offerta.

CHIARIMENTO N. 3

Oggetto: Punto 3. Requisiti di partecipazione

L'acquirente dovrà avere a disposizione, un impianto autorizzato di Ship Recycling (SR) situato in uno dei paesi dell'OCSE.

L'impianto autorizzato dovrà far parte di una eventuale ATI oppure sarà sufficiente un contratto fra la società offerente e l'impianto autorizzato ?

RISPOSTA:

Al paragrafo 3 lett. a) del Capitolato tecnico è previsto che "L'acquirente dovrà avere a disposizione, un impianto autorizzato di Ship Recycling (SR)" mentre al paragrafo 3 lett. e) "Possono concorrere anche RTI o Consorzi purché almeno una delle società facenti parte del RTI o Consorzio disponga, in uno dei paesi OCSE, di un impianto di SR". E' sufficiente un contratto "operante" tra offerente e SRF nel quale quest'ultima si impegna ad essere disponibile per l'attività di SR di navi/galleggianti di proprietà dell'offerente.

CHIARIMENTO N. 4

Oggetto: Notificatore

In particolare, l'acquirente dovrà operare in qualità di Notificatore e fornire evidenze a garanzia della "gestione ecologicamente corretta" dei rifiuti presso l'impianto di destinazione e per la durata dei processi di SR e recupero e smaltimento dei rifiuti (ex art. 59).

Il Notificatore deve essere iscritto all'albo dei Gestori Ambientali, requisito che non tutti possiedono, specialmente in caso di società straniere. Vi prego indicare procedura nel caso la figura del Notificatore sia esterna alla società acquirente.

RISPOSTA:

Il notificatore non deve essere iscritto all'Albo dei gestori ambientali; all'art. 3, c.6, lettera a), alinea iv), il Notificatore può essere anche il "commerciante o l'intermediario" che agisce per conto del "produttore iniziale del rifiuto" (intesa l'Amministrazione Difesa).

Ex reg EU 2024/1157, art.3 comma 6: Il notificatore è essere una "persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione nazionale dello Stato membro" dal quale proviene la spedizione; quindi il ruolo di Notificatore non può essere assunto da una Società straniera.